

STATUTO

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata

Art.1 (Denominazione - Sede)

E' costituito, ai sensi degli artt. 2602 ss. e 2612 ss. cod. civ., un consorzio con attività esterna denominato "CONSORZIO Editori radiotelevisivi pugliesi" di seguito denominato per brevità "CONSORZIO R.T.P.".

Il Consorzio ha sede in Bari, via Calefati 177.

Potranno altresì essere istituite sedi secondarie, succursali e agenzie sia in Italia che all'estero.

Art.2 (Durata)

La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta). La durata può essere prorogata, o il Consorzio anticipatamente sciolto, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei consorziati.

TITOLO II

Scopo ed oggetto

Art.3 (Scopo ed oggetto)

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Scopi sociali del Consorzio sono: sviluppare le imprese consorziate, la crescita culturale ed economica dell'offerta e della domanda nel settore dei servizi reali alle imprese e ai territori, in particolar modo nel campo della comunicazione e del marketing applicati al settore televisivo, radiofonico,

cinematografico, web, editoriale in genere. Promuovere e valorizzare l'immagine nazionale, e della Puglia in particolare, quale luogo di crescita culturale, meta turistica e di investimento, location ideale per produzioni televisive, radiofoniche, cinematografiche e similari. Diffondere la cultura della comunicazione di brand (marca) e prodotti. Favorire l'integrazione dei processi produttivi e professionali delle imprese consorziate e la loro specializzazione, la loro innovazione culturale e tecnologica, le loro risorse umane e professionali, oltre che promuovere le imprese socie.

Il Consorzio potrà svolgere le seguenti attività:

- Consulenza marketing e comunicazione televisiva, radiofonica, cinematografica e non, analisi e ricerche di mercato, piani di marketing, campagne di comunicazione, strategie creative, produzioni creative e grafiche, packaging (confezioni e imballi), stand, infopoint,

- acquisto e pianificazioni media e spazi pubblicitari, ufficio stampa e relazioni pubbliche, sponsorizzazioni, promozioni, direct marketing, concorsi sia in proprio che per conto terzi;

offrire assistenza ai consorziati nel rapporto con gli organismi istituzionali, in particolare con gli enti locali, la Regione Puglia ed il Corecom Puglia;

essere punto di incontro delle varie competenze ed esperienze dei consorziati;

designare propri rappresentanti o delegati in enti, organizzazioni e istituzioni nei quali la rappresentanza sia richiesta o ammessa;

- Organizzazione, gestione e promozione di eventi culturali e non, convegni, congressi, fiere, festival, rassegne, mostre, spettacoli e manifestazioni in genere;

- Realizzazione e gestione di corsi di formazione;

- Produzioni, distribuzioni e vendita di prodotti editoriali, televisivi, radiofonici, cinematografici, promozionali, intrattenimento, sia offline che online;

- Servizi di ricerca, analisi, studio e progettazione inerenti al "product placement" nella televisione nonché nel cinema italiano ed internazionale secondo la normativa vigente, e in ogni altro strumento di comunicazione, informazione e diffusione;

- Gestione di sale e locali con impianti per il montaggio e la riproduzione di filmati video ed incisioni audio.

Inoltre potrà svolgere anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti e servizi delle imprese consorziate e l'insieme delle attività promozionali necessarie per realizzarla. In dettaglio, per raggiungere gli scopi sociali, il Consorzio può svolgere:

a. Acquisto di beni strumentali e acquisizione di tecnologie avanzate.

b. Creazione di una rete distributiva comune, acquisizione di

ordinativi e immissione sul mercato dei prodotti e servizi dei consorziati.

c. Promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, espletamento di studi e ricerche di mercato, piani di marketing, siti web, approntamento di cataloghi e predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo.

d. Svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche professionali e gestionali.

e. Prestazione di servizi assistenza e consulenza tecnica e strategica.

g. Creazione di marchi di qualità, brevetti, loghi e ogni diritto di autore e coordinamento della produzione degli associati con relativo sfruttamento commerciale ed economico anche tramite concessione in uso a terzi.

h. Gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune.

Inoltre potrà svolgere anche le seguenti attività:

a) L'organizzazione e/o la partecipazione a mostre, missioni o fiere estere e fiere internazionali in Italia, con la conseguente attività di promozione ed eventuale commercializzazione.

b) L'effettuazione di ricerche e studi di mercato concernenti

Paesi esteri;

c) Lo svolgimento di azioni pubblicitarie e promozionali a favore dell'esportazione, la predisposizione e la distribuzione di cataloghi per l'esportazione e, a questi fini, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione delle imprese consorziate;

d) Workshop e incontri promozionali con operatori esteri;

e) La raccolta di notizie sulla clientela estera e lo scambio di notizie di carattere generale fra le imprese consorziate con la finalità di favorire l'esportazione;

f) La promozione e l'organizzazione di press tour (incontri con la stampa), educational tour, visite di operatori economici e di giornalisti specializzati, produttori televisivi, radiofonici e cinematografici, editori;

g) ufficio stampa e relazioni esterne;

h) edizioni di periodici o pubblicazioni cartacei o digitali;

i) Lo svolgimento di ogni altra attività volta a rendere possibile, favorire o incrementare l'esportazione e ad assistere le imprese consorziate nella trattazione di affari con operatori esteri e nella realizzazione di iniziative di internazionalizzazione;

l) L'immissione sui mercati esteri dei prodotti e servizi delle imprese consorziate;

m) Realizzare e distinguere e qualificare strutture, prodotti e servizi;

n) pianificare e realizzare pertinenti ed efficaci interventi di marketing e comunicazione volti all'acquisizione di clientela;

o) realizzazione e stampa di materiale pubblicitario cartaceo o informatico; pubblicità su stampa estera o sugli altri media, ospitalità a giornalisti, opinion leaders e buyers (compratori) esteri;

p) predisporre e realizzare studi di fattibilità, ricerche di mercato, centri di informazione per acquisti comuni, servizi fondamentali per agevolare l'operatività dei consorziati ed ogni altra attività idonea a rendere possibili, a favorire ed incrementare i processi di sviluppo industriale e di immagine della Regione Puglia;

q) pagine web, hardware e software finalizzate ad attività di commercio elettronico con creazione e gestione di date base e consentire i relativi aggiornamenti;

r) organizzazione e gestione di contatti e viaggi d'affari;

s) Creazione di una rete di informatizzazione e comunicazione a favore delle imprese consorziate e finalizzate alla promozione estera dei prodotti e servizi italiani;

t) Le attività di formazione connesse con l'internazionalizzazione e tutti gli scopi consortili;

u) Produzione e distribuzione di merchandising (prodotti promozionali).

Restano espressamente escluse tutte le attività professionali

per le quali sia richiesta una particolare abilitazione professionale, che saranno espletate da professionisti iscritti negli appositi albi a titolo strettamente personale.

Il Consorzio, potrà anche svolgere attività esterna a favore di piccole e medie imprese che esercitano attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi, società ed enti di tipo associativo in genere, anche se non consorziate, italiane ed estere.

Potrà attuare rapporti di collaborazione, rappresentanza e partecipazione sia in Italia che all'estero con altre ditte, società ed organizzazioni, italiane ed estere.

Potrà acquisire partecipazioni societarie e compiere ogni altro atto e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale (ad esclusione di quelle indicate nella Legge 2 gennaio 1991 n. 1, nel Decreto Legge 3 maggio 1991 n. 143 convertito in Legge 5 luglio 1991 n. 197, e della raccolta, anche temporanea di risparmi).

TITOLO III

Ammissione, obblighi, recesso ed esclusioni dei consorziati -

Intrasferibilità delle quote

Art.4 (Requisiti e numero dei consorziati)

I consorziati devono essere piccole e medie imprese che esercitano attività commerciali, industriali, artigianali e di servizi che appartengano alla filiera del processo industriale

dei prodotti e servizi televisivi, radiofonici e cinematografici nonché di consulenza aziendale, marketing e comunicazione.

Il numero dei consorziati è illimitato, ma non può essere inferiore a cinque.

Art.5 (Ammissione dei consorziati)

Chi intenda essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio direttivo.

Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti di cui al precedente art.4. ed indicati nel Regolamento Interno del Consorzio. Nella domanda, inoltre, l'aspirante consorziato deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi del Consorzio e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.

Sulla domanda di ammissioni delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo, valutato l'interesse del Consorzio ad ammettere o meno il richiedente.

I nuovi consorziati sono tenuti:

- a) a sottoscrivere una quota di partecipazione al fondo consortile, determinata in Euro 1.000 (mille/00);
- b) a versare la quota di iscrizione, da determinarsi annualmente da parte dell'Assemblea ordinaria.

Art.6 (Obblighi dei consorziati)

Ciascun socio potrà usufruire dell'attività del Consorzio se-

condo le proprie necessità ed oltre a quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, i consorziati sono altresì obbligati a:

a) versare al Consorzio un contributo annuo a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato per ciascun esercizio consortile dall'Assemblea ordinaria se e in quanto deliberato;

b) trasmettere al Consiglio direttivo tutti i dati e le notizie da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda ed alla cessazione dell'attività imprenditoriale;

c) rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto e risarcire il Consorzio dei danni e delle perdite subite ed imputabili ad esso consorziato;

d) eseguire le forniture assunte per suo conto dal Consorzio con scrupolosa osservanza delle norme contrattuali;

e) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio direttivo al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi stessi;

f) versare una commissione, fissata annualmente dal Consiglio direttivo in una misura tale da contribuire alla copertura delle spese del Consorzio, sull'importo delle eventuali vendite effettuate per suo conto dal Consorzio stesso;

g) comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere con il Consorzio;

h) osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno e le deliberazioni degli organi del Consorzio.

Art.7 (Recesso dei consorziati)

Il recesso del consorziato è ammesso, ma la dichiarazione di recesso deve essere comunicata al Consorzio con raccomandata anche a mano.

Il recesso ha effetto dalla data della chiusura dell'esercizio.

Qualora il consorziato abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuto recesso, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.

Art.8 (Trasferimento dell'azienda)

In caso di trasferimento dell'azienda del consorziato, sia per atto tra vivi che per causa di morte, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

Tuttavia, l'Assemblea può deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente del Consorzio.

Art.9 (Esclusione del consorziato)

Fermo restando quanto disposto dal precedente articolo, il Consiglio direttivo delibera l'esclusione del Consorzio qualora il consorziato:

a) abbia perduto anche uno solo dei requisiti per l'ammissione al Consorzio;

b) sia messo in liquidazione, dichiarato fallito o sottoposto

ad altre procedure concorsuali;

c) non abbia provveduto alla sottoscrizione della quota di partecipazione al fondo consortile o al pagamento di tutto o in parte all'importo di tale quota, nell'ammontare richiesto dal Consiglio direttivo, della quota di iscrizione o del contributo annuale;

d) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;

e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento interno o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;

f) abbia interessi contrari a quelli del Consorzio;

g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi consortili.

L'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata al consorziato, entro 15 (quindici) giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata anche a mano.

Art.10 (Rimborso della quota)

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso.

Art.11 (Trasferimento delle quote)

La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa fermo il disposto del precedente art.8

TITOLO IV

Finanziamento delle attività del consorzio - Fondo consortile

- Esercizio sociale - Divieto di distribuzione degli avanzi

Art.12 (*Finanziamento delle attività del Consorzio*)

Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle sue attività mediante:

- quote di associazione;
- proventi delle attività svolte dal Consorzio in attuazione di norme e dello statuto;
- eventuali contributi e finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati;
- proventi della gestione patrimoniale e l'eventuale utilizzazione di fondi di riserva.

Art.13 (*Fondo consortile - Fondi di riserva*)

Il fondo consortile è di ammontare variabile ed è costituito dalle quote di partecipazione sottoscritte da ciascun consorziato.

Le quote di iscrizione sono accantonate in un'apposita riserva di bilancio.

Fanno inoltre parte del fondo consortile gli eventuali avanzi di gestione che non siano destinati dall'Assemblea dei consorziati a specifici fondi di riserva.

Nessun consorziato può avere una quota di partecipazione inferiore a Euro 1.000,00 Mille/00) né superiore al venti per cento del fondo consortile.

I fondi di riserva sono indivisibili e non possono pertanto essere distribuiti, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita del Consorzio che all'atto del suo scioglimento.

Art.14 (Esercizio sociale - Bilancio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio del Consorzio costituito dalla situazione patrimoniale e dal rendiconto economico. Il Presidente provvede al deposito del bilancio presso il registro delle imprese nei termini di Legge.

Art.15 (Divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio)

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma, alle imprese consorziate, anche in caso di scioglimento del Consorzio.

TITOLO V

Organi consortili

Art.16 (Organi del Consorzio)

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) Presidente onorario (se ed in quanto nominato);

e) Comitato Esecutivo (se ed in quanto nominato);

f) Comitati Provinciali;

g) Segretario Generale (se ed in quanto nominato);

h) Tesoriere (se ed in quanto nominato).

Le cariche consortili devono essere svolte a titolo gratuito, salvo le deliberazioni del Consiglio Direttivo su specifici incarichi conferiti a componenti del Consiglio Direttivo per specifici progetti e previo verifica della disponibilità economica.

Art.17 (Assemblea dei consorziati)

Nell'Assemblea ogni consorziato ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota.

All'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti di cui al successivo art. 26.

L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo dal Presidente, quando questi lo ritiene opportuno, o su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire, anche con ricevuta a mano, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello

stesso giorno fissato per la prima.

In caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con fax o e-mail da spedire almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i consorziati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio direttivo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

Dalle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

Art.18 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio del Consorzio;
- b) elegge i componenti del Consiglio direttivo;
- c) approva l'eventuale regolamento interno di cui al successivo art.28;
- d) impartisce le direttive generali di azione del Consorzio e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Con-

sorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;

e) determina l'ammontare del contributo annuo;

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei consorziati.

Se i soci intervenuti o rappresentanti non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, anche tramite un rappresentante, di almeno un terzo di consorziati.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dai presenti.

Art.19 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza della legge o dal presente statuto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole dei due terzi dei consorziati; in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno dei consorziati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino i due terzi dei consorziati.

Art.20 (*Rappresentanza nell'Assemblea*)

Il consorziato può farsi rappresentare in caso di impedimento da un altro consorziato con delega scritta da conservarsi da parte del Consorzio.

Nessun consorziato può rappresentare più di un altro consorziato.

Art.21 (*Consiglio direttivo*)

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri eletti dall'Assemblea scelti tra i consorziati o tra terzi da essi indicati.

Il primo Consiglio Direttivo viene eletto nell'atto costitutivo.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

Spetta, tra l'altro, al Consiglio direttivo:

a) eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente e il Vice Presidente del Consorzio, nonché, tra i consorziati o tra terzi da essi indicati, i componenti del Comitato Esecutivo, dei Comitati Provinciali ed il loro Coordinatore, il Segretario Generale ed il Tesoriere e disciplinarne poteri e funzionamento;

- b) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea ordinaria per l'approvazione, proponendo un programma di massima per l'esercizio successivo;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi consorziati;
- d) deliberare sull'esclusione dei consorziati;
- e) proporre all'Assemblea l'eventuale regolamento interno nonché le modifiche allo statuto e al regolamento stesso;
- f) nominare il Consigliere Delegato ed assumere gli altri eventuali dipendenti del Consorzio;
- g) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ogni qual volta lo ritenga opportuno. E altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera, telegramma, fax o e-mail con l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché dell'elenco delle materie da trattare, da inviare almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

Per la nomina del Consigliere Delegato la deliberazione è approvata all'unanimità dei componenti del Consiglio.

In caso di parità, il voto espresso dal Presidente avrà valore

doppio.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Consigliere Delegato del Consorzio, se nominato, ovvero da un Segretario incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

Non è ammessa la delega.

I componenti del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino all'assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme con quelli in carica all'atto delle loro nomine. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Art.22 (Presidente - Vice Presidente - Presidente onorario)

Il Presidente del Consorzio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati ed il Consiglio direttivo;

- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi del Consorzio;

- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;

- propone al Consiglio direttivo la nomina del Consigliere Delegato, l'eventuale assunzione di dipendenti del Consorzio e il conferimento di eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni;

- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Segretario alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

- accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, procedure per singoli atti o categorie di atti a membri del Consiglio direttivo

- Adempie a tutti gli obblighi e rappresenta il consorzio in modo assoluto di fronte a terzi per il raggiungimento e gli scopi dell'oggetto sociali.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio direttivo

per tre anni e salva la rieleggibilità.

Il Presidente Onorario è designato in sede di atto costitutivo o, nel prosieguo, può essere nominato con delibera dell'Assemblea, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, previa designazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente Onorario è persona di rilievo politico istituzionale che ha conseguito altissimi meriti nei settori in cui opera il Consorzio; al Presidente Onorario non competono poteri gestionali; egli è legittimato ad intervenire nelle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea alle quali è sempre invitato a cura di chi convoca le riunioni, senza diritto di voto ma con facoltà di parola.

La carica dura tre anni ed è rinnovabile.

Il vice Presidente collabora strettamente con il Presidente in tutti gli atti di gestione del consorzio, anche sostituendolo nell'eventualità di una sua assenza o impedimento. Il vice-Presidente può esercitare particolari competenze, su delega del Presidente o nel caso di sua impossibilità. Nel caso di morte, dimissioni o impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente convoca al più presto l'Assemblea dei soci per deliberare sulla sostituzione, esercitando nel frattempo tutte le competenze del Presidente.

Art. 23 (Comitato Esecutivo e Comitati Provinciali -

Coordinatore - Tesoriere - Segretario Generale)

Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di tre membri

fino ad un massimo di cinque membri ed è presieduto dal Presidente o da suo delegato.

Rientrano nelle competenze del Comitato Esecutivo tutti poteri che gli vengono attribuiti dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo collabora strettamente con il Presidente in tutte le attività demandate a quest'ultimo dallo Statuto.

I Comitati Provinciali sono composti dai consorziati che ne facciano richiesta in ogni Provincia. Hanno la funzione di formulare proposte, suggerimenti, pareri e richieste al Consiglio Direttivo ed autodisciplinano il loro funzionamento secondo le regole generali che possono essere fissate dal Consiglio Direttivo. Ogni Comitato Provinciale nomina per ogni triennio, con durata pari a quella del Consiglio Direttivo, un suo Presidente e uno o più vice-presidenti (con un massimo di tre) e viene convocato dal Presidente del Comitato o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente anagraficamente più anziano, tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o quando la riunione viene richiesta almeno da un terzo dei componenti del Comitato. Le decisioni del Comitato sono adottate a maggioranza dei componenti presenti.

Può essere nominato, tra i consorziati o terzi indicati dal Consiglio Direttivo, un Coordinatore che riporti al Consiglio Direttivo le determinazioni e le istanze dei Comitati Provinciali.

Il Tesoriere collabora con il Presidente e con il Consiglio

Direttivo:

- . nella gestione amministrativa e contabile del consorzio;
- . nella stesura del bilancio preventivo e consuntivo secondo gli indirizzi decisi dall'Assemblea.
- . cura la riscossione dei proventi dell'attività dell'Associazione, come pure delle quote e dei contributi sociali.

Il Segretario Generale:

- . è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina l'eventuale compenso e forma di retribuzione;
- . se socio, partecipa alle sedute dell'assemblea;
- . elabora e propone il programma annuale di attività;
- . avvalendosi della collaborazione del Tesoriere, elabora e predispone i bilanci preventivo e consuntivo;
- . collabora con il Presidente, esercitando direttamente le responsabilità organizzativo-funzionali sul personale dipendente e sui collaboratori e nella gestione dei beni del consorzio;
- . pone in essere tutti gli atti esecutivi necessari alla realizzazione delle delibere degli Organi del consorzio.
- . la carica di Segretario Generale può essere attribuita congiuntamente a due persone e in tal caso sarà compito del Consiglio Direttivo attribuire partitamente i compiti tra i due soggetti nominati.

Art.24 (Rappresentanza del Consorzio - Firma sociale)

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di pro-

muovere azioni o istanze giudiziarie od amministrative per ogni grado di giudizio.

In caso di grave impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

Art.25 (Consigliere delegato)

L'esecuzione delle delibere del Consorzio possono essere affidate eventualmente ad uno o più membri del consiglio direttivo con i compiti determinati dal Consiglio direttivo stesso che ne dispone la nomina e la revoca.

TITOLO VI

Enti sostenitori

Art.26 (Enti sostenitori)

Gli Enti pubblici e privati che intendono sostenere l'attività del Consorzio per il conseguimento del suo oggetto sociale vengono iscritti, su loro richiesta e previa delibera del Consiglio direttivo, in un apposito albo degli "Enti sostenitori" tenuto dal Consorzio.

Il Consorzio può accettare contributi pubblici da parte di detti Enti o da altri Enti pubblici allo scopo di raggiungere l'oggetto sociale.

Ciascun Ente sostenitore nomina un proprio rappresentante che partecipa all'Assemblea senza diritto di voto.

TITOLO VII

Scioglimento del Consorzio - Regolamento - Clausola compromissoria - Rinvio al codice civile

Art.27 (Liquidazione - Scioglimento)

Il Consorzio si scioglie:

- 1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per l'impossibilità di conseguirlo;
- 3) per deliberazione dell'Assemblea adottata con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino i due terzi dei consorziati;
- 4) per qualunque altra causa prevista dalla legge.

In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione e nominerà uno o più liquidatori.

Art.28 (Regolamento interno)

L'Assemblea ordinaria può approvare o meno il regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio, nel rispetto dei patti statutari.

Art.29 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra i soci e la società, gli amministratori o i liquidatori, che abbiano ad oggetto diritti disponibili, relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Bari, il quale vi provvederà entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte più diligente.

L'arbitro giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Art.30 (Rinvio alle disposizioni del codice civile)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di consorzi volontari tra imprenditori.

F.to: Fabrizio LOMBARDO PIJOLA - Alberto D'ABBICCO notaio -
sigillo